

**Avvertenze per il lavoratore disoccupato che desideri recarsi in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione**

**Prima della partenza,**

l'interessato dovrà accertarsi di poter usufruire delle prestazioni dell'assicurazione malattia e maternità, per sé e per i propri familiari, anche durante il periodo in cui cerca un lavoro.

L'interessato dovrà pertanto presentarsi alla sede dell'istituto previdenziale presso il quale è o è stato assicurato da ultimo, il quale emetterà la tessera di assicurazione sanitaria europea per l'interessato e i suoi familiari. Per quanto riguarda le prestazioni di malattia in denaro, l'istituto previdenziale rilascerà un attestato E 119 all'interessato, dietro consegna di un modulo E 303 ottenibile dall'istituzione competente per l'assicurazione contro la disoccupazione. Nel caso di malattia o maternità, l'interessato dovrà presentare tale attestato all'ente previdenziale del paese in cui cerca occupazione.

**Appena arrivato,**

nella località dove cerca un'occupazione, l'interessato dovrà presentarsi all'ufficio di collocamento; nel Liechtenstein anche agli uffici che erogano le indennità di disoccupazione; a Cipro, in Finlandia, in Lettonia e a Malta anche all'ufficio locale di sicurezza sociale. Si tratta dei seguenti uffici:

*in* Belgio: gli uffici locali dell'"Office national de l'emploi" "Rijksdienst voor arbeidsvoorziening" (ufficio nazionale del lavoro). In Belgio il lavoratore disoccupato deve presentare anche una richiesta di prestazioni all'istituzione competente per la disoccupazione tramite un organismo pagatore e registrarsi come persona in cerca di lavoro presso uno dei seguenti uffici del lavoro: VDAB, FOREM, BGDA, ORBEM o ADG;

*nella* Repubblica ceca: il locale "úřad práce" (ufficio del lavoro);

*in* Danimarca: il locale "Arbejdsformidlingskontor" (ufficio di collocamento);

*in* Estonia: il "Tööhõiveamet" (il locale ufficio del lavoro);

*in* Germania: la locale "Agentur für Arbeit" (agenzia del lavoro);

*in* Grecia: il locale ufficio del lavoro dell'"Organismos Apascholiseos Ergatikou Dynamikou", o, in mancanza di questo, il locale ufficio dell'IKA;

*in* Ungheria: il locale ufficio del lavoro nel centro della contea, tranne che per la contea di Pest in cui l'ufficio locale è Vac, e per Budapest in cui l'ufficio locale è il XVI distretto;

*in* Spagna: la "Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (Instituto I de Empleo, INEM)";

*in* Francia: l'"Agence locale pour l'emploi" (ANPE) (ufficio di collocamento locale);

*in* Irlanda: il più vicino ufficio locale del "Department of Social Welfare" (ministero della Previdenza sociale);

*in* Italia: la "Sezione circoscrizionale per l'impiego", cui va presentata anche la domanda di prestazioni di disoccupazione;

a Cipro: servizi pubblici dell'occupazione (ufficio del lavoro distrettuale);

*in* Lettonia: "Nodarbinātības valsts aģentūra" (Agenzia statale del lavoro) e "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra" (Agenzia statale della sicurezza sociale). Dopo essersi registrato presso il locale ufficio dell'Agenzia statale del lavoro, la persona in cerca di lavoro deve presentare il modulo E 303 all'Agenzia statale della sicurezza sociale per mantenere il diritto alle prestazioni di disoccupazione;

*in* Lussemburgo: l'"Administration de l'emploi" (ufficio del lavoro);

a Malta la "Triq Birzebbugia, Hal Far" (corporazione per l'occupazione e la formazione);

*nei* Paesi Bassi: un ufficio locale del CWI (Centrum voor werk en inkomen);

*in* Polonia: l'ufficio locale del lavoro (WUP);

*in* Portogallo, per il continente: il "Centro de Emprego" (Centro per l'occupazione) del luogo di dimora; per Madera: la "Direcção Regional de Emprego" (Direzione regionale dell'occupazione) a Funchal; per le Azzorre: il "Centro de Emprego" (Centro per l'occupazione) del luogo di dimora;

*nel* Regno Unito: il locale "Unemployment Benefit Office of the Employment Service Agency" (Ufficio delle indennità di disoccupazione dell'agenzia del servizio di collocamento) o il locale "Social Security Office of the Northern Ireland Social Security Agency" (Ufficio di sicurezza sociale dell'agenzia di sicurezza sociale dell'Irlanda del Nord);

*in* Austria: la "regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice" (ufficio locale del lavoro);

*in* Finlandia: il "Työvoimatoimisto" (ufficio di collocamento) e il locale Istituto di sicurezza sociale;

*in* Islanda: l'"Atvinnuleysisstryggingasjodur" (Fondo per la disoccupazione) di Reykjavik;

*in* Liechtenstein: l'"Amt für Volkswirtschaft" (Ufficio di economia nazionale) a Vaduz;

*in* Norvegia: l'"Arbejdsformidlingen" o "Arbejdskontoret" (ufficio del lavoro locale);

*in* Svezia: l'"Arbetsförmedlingen" (ufficio di collocamento locale);

*in* Svizzera: l'"Office régional de placement" (ORP) (in tedesco "Regionales Arbeitsvermittlungszentrum RAV", in italiano "Ufficio regionale di collocamento URC");

*in* Lituania: gli uffici locali della "Lietuvos darbo birža" (Borsa lituana del lavoro);

*in* Slovacchia: dopo essersi registrato presso il locale Ufficio del lavoro, degli affari sociali e della famiglia "úrad práce, sociálnych vecí a rodiny", la persona in cerca di lavoro deve presentare il modulo E 303 al servizio dell'agenzia statale della sicurezza sociale "pobočka Sociálnej poisťovne" per mantenere il diritto alle prestazioni di disoccupazione;

*in* Slovenia: l'Ufficio del lavoro locale del Servizio per l'occupazione della Slovenia.

L'interessato dovrà consegnare agli uffici competenti tutte le copie del modulo E 303 in suo possesso, ad eccezione dell'E 303/5, che conserva. Per la Danimarca, è l'istituzione danese competente che invia sempre direttamente i moduli all'istituzione del paese in cui l'interessato cerca lavoro. Questi ne riceve pertanto solo una copia.

Nel modulo E 303 è indicata la data entro la quale l'interessato dovrà presentarsi, se desidera riscuotere l'indennità di disoccupazione, sin da quando ha cessato di essere a disposizione, come disoccupato in cerca di occupazione, dell'ufficio di collocamento del paese che ha lasciato.

**Durante la ricerca di occupazione,**

l'assicurato è soggetto al controllo dell'ufficio di collocamento e dell'ente per l'assicurazione contro la disoccupazione come i disoccupati del paese stesso. Tutte le variazioni che possono modificare il diritto alle indennità di disoccupazione devono essere notificate agli stessi uffici cui è stato presentato il modulo E 303; lo stesso dicasi per un periodo di inabilità al lavoro.

Qualora una variazione della situazione possa comportare un aumento delle indennità (ad esempio matrimonio o nascita di un figlio), il lavoratore interessato può darne direttamente notizia all'ente per l'assicurazione contro la disoccupazione che ha rilasciato il modulo E 303, corredandola dei relativi documenti.

L'interessato che rientri nel paese dell'ultima occupazione prima della scadenza del periodo indicato al punto 4 del modulo E 303 può continuare a beneficiare delle indennità di disoccupazione alle condizioni in vigore in tale paese. Occorre tuttavia che l'ufficio di collocamento e l'ente per l'assicurazione contro la disoccupazione del paese dell'ultima occupazione siano a conoscenza dei periodi in cui le prestazioni di disoccupazione sono state erogate nel paese in cui l'interessato si è recato per trovarvi lavoro. Pertanto, prima del rientro nel paese dell'ultima occupazione, l'interessato deve munirsi presso l'ufficio di collocamento dell'attestato a pag. 3 del presente modulo, che indica le prestazioni eventualmente percepite nel paese in cui si è cercato un lavoro.

Ove non avesse percepito in tutto o in parte tali prestazioni, l'interessato potrà delegare una persona di sua fiducia a riscuotere le somme dovute. In Slovacchia ciò non è possibile, poiché le prestazioni sono versate esclusivamente alla persona interessata.

Il rientro dell'interessato nel paese dell'ultima occupazione dopo la scadenza del periodo indicato al punto 4 del modulo E 303 di cui è in possesso potrebbe comportare la decadenza di qualsiasi diritto alle prestazioni in questione.

Tuttavia, qualora il ritardo nel rientro sia dovuto a circostanze eccezionali, l'ente che ha rilasciato il modulo E 303 può decidere di reintegrare l'interessato, al suo rientro, nel diritto alle prestazioni.

## Da compilarsi a cura dell'istituzione del paese in cui il disoccupato cerca un'occupazione

1	Lavoratore disoccupato	Numero d'identificazione ( <sup>1 ter</sup> ) ( <sup>1 quater</sup> ) .....	
1.1	Cognome ( <sup>1</sup> ) .....		
1.2	Nome	Cognomi precedenti ( <sup>1</sup> ) ( <sup>1 bis</sup> )	Data di nascita
	.....	.....	.....

2 E 303 datato ..... emesso dall'istituzione

2.1 (nome) .....

2.2 (indirizzo) .....

3 In base al summenzionato E 303

3.1 le prestazioni di disoccupazione sono state corrisposte per i periodi seguenti:

dal	al	numero di giorni
.....	.....	.....
.....	.....	.....

3.2 non sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione per i periodi seguenti:

dal	al	numero di giorni
.....	.....	.....
.....	.....	.....

per le seguenti ragioni (ad es. termine del periodo; nuovo impiego; malattia; ritorno a  
..... ecc.):

.....

.....

4	Istituzione del paese in cui il lavoratore disoccupato cerca un'occupazione		
4.1	Denominazione .....		
4.2	Indirizzo .....		
4.3	Timbro	4.4	Data .....
		4.5	Firma .....

## NOTA ESPLICATIVA

- (<sup>1</sup>) Per i cittadini spagnoli, indicare entrambi i cognomi.  
Per i cittadini portoghesi, indicare tutte le generalità (nomi, cognomi, cognome da nubile) nell'ordine dello stato civile, quali risultano dalla carta d'identità o dal passaporto.
- (<sup>1 bis</sup>) I cognomi precedenti includono il cognome alla nascita.
- (<sup>1 ter</sup>) Se se ne ha conoscenza.
- (<sup>1 quater</sup>) Quando il modulo è destinato a un'istituzione danese, estone, austriaca, finlandese, islandese, slovena, slovacca o svedese, indicare il numero di identificazione personale, quando è destinato a un'istituzione polacca, indicare i numeri PESEL e NIP. Quando il modulo è destinato a un'istituzione belga, indicare il numero di identificazione della sicurezza sociale (INSZ-NISS).